

REGOLAMENTO ASSENZE

Art. 1: Validità dell'anno scolastico

Per l'ammissione alla valutazione finale ogni studente è tenuto alla frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, così come definito dalla seguente tabella:

Ore annuali curriculari		Frequenza obbligatoria	Limite assenze
alunni che si avvalgono dell'IRC	1023	767 ore	256 ore
alunni che NON si avvalgono dell' IRC e non svolgono attività alternative	993	744 ore	246 ore

Il monte ore annuo di riferimento per il calcolo delle assenze di alunni disabili con percorsi individualizzati è quello indicato nel Piano Educativo Personalizzato.

Art. 2: Computo delle ore di assenza

Sono computate come ore di assenza:

1. Entrate posticipate e uscite anticipate per motivi familiari/personali non documentabili;
2. Assenze per malattia non certificate;
3. Assenze per motivi familiari/personali non documentabili;
4. Assenze, in giornate di sciopero, nonostante comunicazione da parte dell'Istituto di regolare svolgimento delle lezioni o di parte di esse.
5. Assenze per mancata partecipazione su base volontaria a viaggi d'istruzione, visite guidate o attività all'interno dell'orario scolastico (es. spettacoli teatrali, musicali, attività sportive, attività a tema etc.).

Art. 3: Deroche

La deroga è prevista per assenze documentate, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Le tipologie di assenze ammesse a deroga, e quindi non rientranti nel computo complessivo, sono le seguenti:

1. Entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dall'Istituto;
2. Ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale;
3. Ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale;
4. Assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura (documentato con apposita certificazione) e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante;

5. Assenze per motivi di salute, certificati dal medico curante, che impediscono la frequenza per periodi continuativi;
6. Assenze documentabili per terapie e/o cure programmate, visite specialistiche ospedaliere e day hospital;
7. Assenze documentabili dovute a eccezionali motivi (provvedimenti Tutela Minori o Autorità Giudiziaria che prevedano temporanei allontanamenti; gravi patologie o lutti familiari autocertificati, rientri nei paesi d'origine debitamente e preventivamente certificati o autocertificati);
8. Tardiva iscrizione di minori in stato di abbandono affidati dall'Autorità Giudiziaria;
9. Assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute;
10. Assenze per partecipazione a manifestazioni culturali/concorsi le cui finalità siano riconducibili al pieno sviluppo della persona;
11. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
12. Partecipazione a tutte le iniziative e/o progetti inseriti nel P.O.F.

Art. 4: Mancata validità dell'anno scolastico

Tenuto conto delle deroghe previste all'Art. 3, la mancata frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico, con conseguente esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

È compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei presenti criteri definiti dal Collegio dei Docenti, se il singolo alunno abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se, in caso di deroga, non risulti di fatto impossibile, comunque, procedere alla fase valutativa a seguito della non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

In caso di esclusione dagli scrutini finali ai fini dell'ammissione agli esami o alla classe successiva, il Consiglio di Classe redige uno specifico verbale (DPR 122/10 art. 2 comma 10 - ultimo periodo).

Art. 5: Comunicazioni agli alunni e ai genitori

L'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico ad ogni alunno e alla sua famiglia, e pubblica all'albo della scuola e sul sito istituzionale, l'orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno, nonché le deroghe a tale limite previste dal Collegio dei Docenti. L'istituzione scolastica, inoltre, fornisce, periodicamente e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni aggiornate in merito alle assenze accumulate.

Normativa di riferimento

Art. 14 comma 7] del DPR 122/09, che recita: [...] ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, [...] motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [...] previste per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

CM n° 20, Prot. n. 1483, del 04/03/2011 che chiarisce come le istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento di appartenenza, debbano definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell'anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio ed evitando il riferimento ai giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali perché improprio; la medesima circolare precisa che devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del Consiglio di Classe;